

## ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 22 settembre 2008, n. 8. Modifica della circolare n. 7 del 28 aprile 2005 - Tenuta contabilità aziendale - Disposizioni.

AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DELL'AGRICOLTURA  
AI SERVIZI IV, V, VI, VII, VIII DEL DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI  
AL DIPARTIMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI  
e, p.c. AGLI ISPETTORATI RIPARTIMENTALI DELLE FORESTE

AL DIPARTIMENTO FORESTE  
ALLE SEZIONI OPERATIVE DI ASSISTENZA TECNICA  
ALLE SEZIONI PERIFERICHE DI ASSISTENZA TECNICA  
AGLI ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI  
AI COLLEGI DEI PERITI AGRARI  
AI COLLEGI DEI GEOMETRI  
AI COLLEGI PROVINCIALI E INTERPROVINCIALI DEGLI AGROTECNICI  
ALL'ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI  
ALLA FEDERAZIONE REGIONALE AGRICOLTORI PALERMO  
ALLA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI PALERMO  
ALLA FEDERAZIONE REGIONALE COLTIVATORI DIRETTI PALERMO  
ALL'ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE PALERMO  
ALLA LEGA NAZIONALE COOPERATIVE MUTUE PALERMO  
ALL'UNIONE NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE PALERMO  
ALLA CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE PALERMO  
ALLE CAMERE DI COMMERCIO

Per alcune misure del P.O.R. Sicilia 2000/2006 è stato previsto l'obbligo della tenuta della contabilità aziendale da parte dei destinatari degli aiuti. Le procedure per l'assolvimento del predetto obbligo sono state regolamentate con le seguenti circolari:

- 1) circolare del 25 marzo 2004 "Circolare sulla tenuta della contabilità aziendale", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 16 del 9 aprile 2004;
- 2) circolare 12 luglio 2004, n. 10 "Modifiche alla circolare del 25 marzo 2004 sulla tenuta della contabilità aziendale", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 23 luglio 2004;
- 3) circolare 28 aprile 2005, n. 7 "Modifiche alla circolare del 25 marzo 2004 sulla tenuta della contabilità aziendale", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 19 del 6 maggio 2005.

A parziale modifica di quanto regolamentato con le circolari emesse si dispone che per le:

- 1) misura 4.06 "investimenti aziendali per l'irrobustimento delle filiere agricole e zootecniche";
- 2) misura 4.07 "insediamento e permanenza in azienda di giovani imprenditori/trici agricoli";
- 3) misura 4.15 "Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali".

I destinatari degli aiuti concessi dovranno assicurare la tenuta della contabilità prevista dalla legislazione nazionale in materia contabile, fiscale e previdenziale. Inoltre, gli stessi dovranno essere nelle condizioni di elaborare le informazioni contabili sotto forma di bilancio, compilando e sottoscrivendo, a fine anno, un documento riepilogativo, non sotto forma di dichiarazione sostitutiva, che dovrà contenere almeno le informazioni di cui all'allegato 1 della circolare n. 7/2005.

La predetta documentazione potrà essere visionata dall'Amministrazione regionale qualora la stessa, nell'ambito della propria attività di verifica e controllo, lo riterrà opportuno.

Fermo restando gli obblighi di legge, per i titolari delle imprese agricole beneficiarie di aiuti concessi in

applicazione della misura 4.06 "investimenti aziendali per l'irrobustimento delle filiere agricole e zootecniche" e della misura 4.15 "promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali", l'obbligo di procedere all'elaborazione dei dati secondo le indicazioni su riportate decorre dall'anno successivo alla conclusione dei lavori. Per le operazioni finanziate con la misura 4.07 "primo insediamento giovani in agricoltura", il termine decorre dall'anno successivo a quello di avvenuto insediamento.

Relativamente alla misura 4.11 "ricomposizione fondiaria" le imprese finanziate sono tenute a produrre annualmente il reporting previsto dall'ISMEA, che assicurerà il rispetto delle presenti disposizioni secondo la tempistica prevista.

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura trasmetteranno ugualmente alle unità operative territoriali (SOAT) del servizio XI del dipartimento interventi infrastrutturali, territorialmente competenti, gli elenchi dei giovani imprenditori insediati ai sensi della misura 4.07 per eventuali azioni di sviluppo rurale che potrebbero essere poste in essere sul territorio.

Le presenti disposizioni, modificative delle precedenti circolari emanate, si applicano all'intero arco temporale riferito al P.O.R. Sicilia 2000/2006 e sino alla data di chiusura del programma, cioè nel triennio successivo al pagamento finale a saldo da parte della Commissione europea, fatta eccezione per la misura 4.07, il cui periodo temporale di applicazione è di sei anni dall'anno successivo a quello di avvenuto insediamento.

Premesso che i titolari delle imprese agricole, come precedentemente riportato, sono tenuti ad assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di contabilità fiscale e previdenziale, si chiarisce che la presentazione all'Amministrazione entro il 30 settembre di ciascun anno della documentazione richiesta con le precedenti circolari era finalizzata a sistematizzare sotto forma di bilancio tutte le informazioni registrate nei documenti contabili. Pertanto, per quanto sopra premesso, la mancata presentazione del riepilogo, entro i termini indicati, non rappresenta un fattore sufficiente per dare avvio all'iter di revoca e recupero dell'aiuto erogato, atteso che lo stesso non dimostra il mancato rispetto della normativa vigente da parte del titolare dell'impresa.

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura sono invitati a dare ampia diffusione alle presenti disposizioni, anche tramite affissione all'albo provinciale.

La presente circolare sarà pubblicata nel sito [www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste.htm](http://www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste.htm).

*Il dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali: MORALE*